

GRAFICO 3. Interventi effettuati nel 2020. Distribuzione per materia

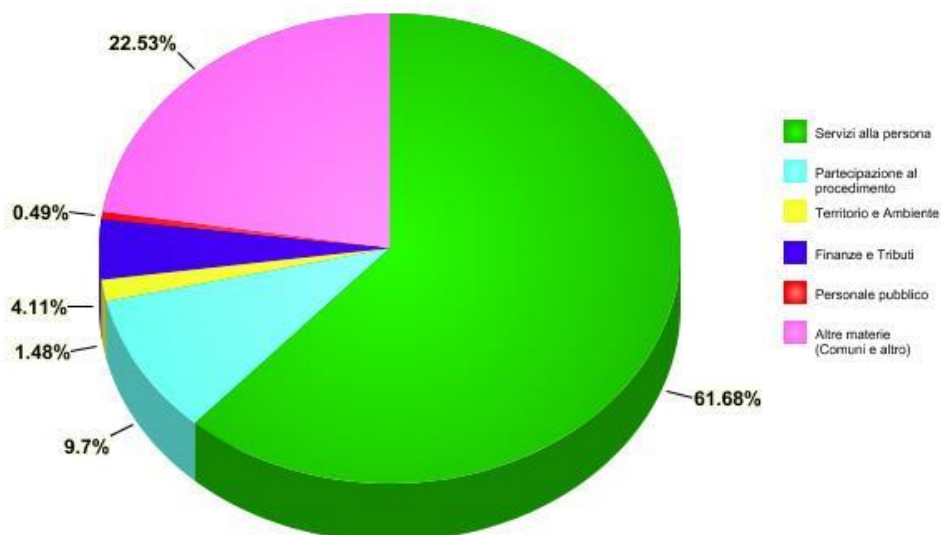


GRAFICO 4. Anno 2020. Enti destinatari degli interventi

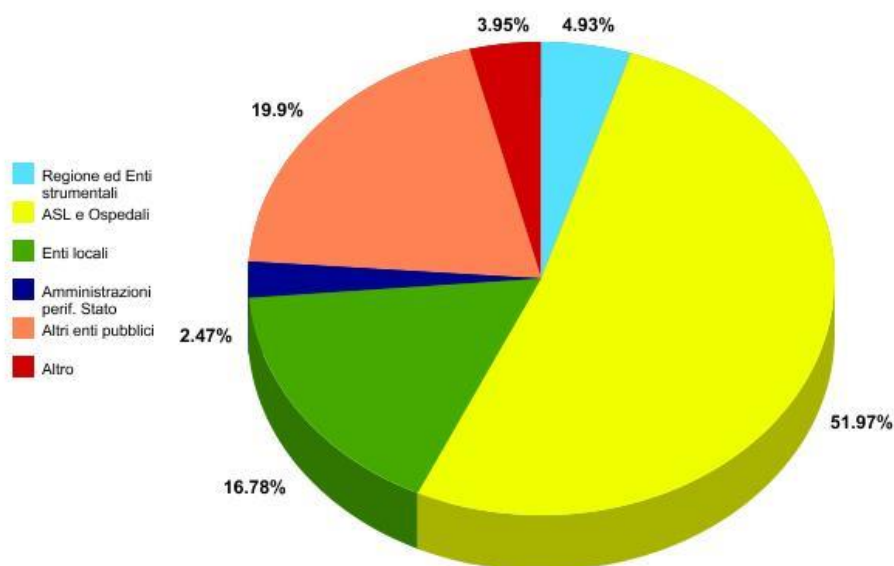
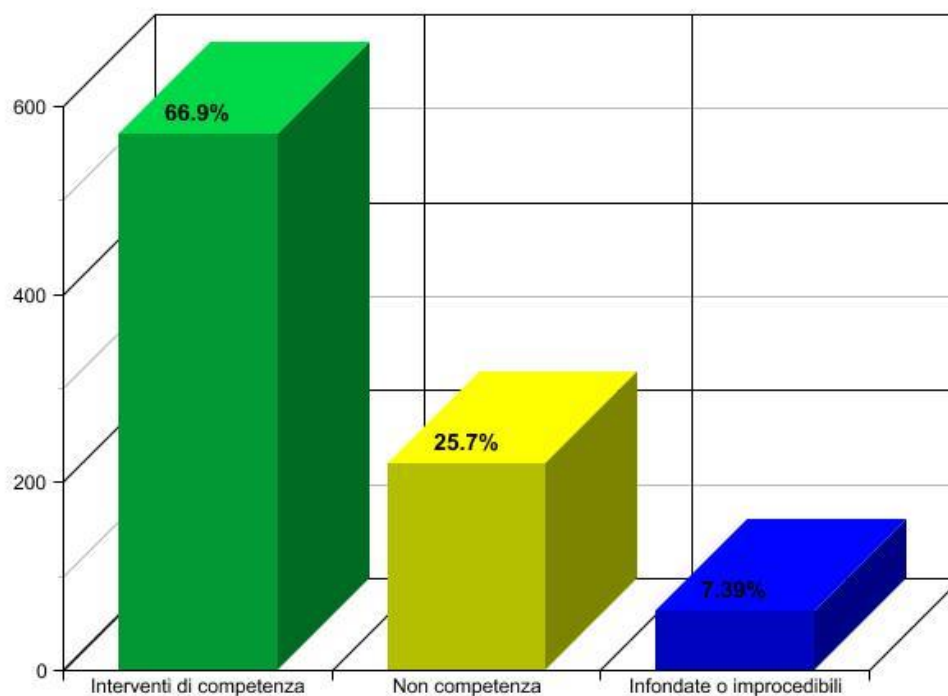


GRAFICO 5. Anno 2020. Riepilogo finale aggregato



1.2 Disamina dell'attività svolta dall'Ufficio

L'attività dell'Ufficio del Difensore Civico, nell'anno 2020, è consistita nella trattazione di oltre 600 fascicoli, ripartiti nelle varie materie di competenza e concernenti complessivamente una platea di circa 850 soggetti.

Nella presente Relazione si riferisce del complesso di attività svolte dall'Ufficio, con riguardo agli interventi conclusi nell'anno, con esclusione di quelli ancora in corso.

Solo in alcune rappresentazioni grafiche si è potuto pertanto dare conto di tutte le istanze presentate all'Ufficio nel corso dell'anno.

Di seguito vengono rappresentate graficamente le tipologie di istanze e relativi interventi espletati dall'Ufficio, sulla base dei seguenti criteri:

- Numero di casi trattati nell'ultimo decennio
- Casi portati a conclusione nell'anno di riferimento
- Distribuzione percentuale delle istanze per tipologia di materia
- Enti destinatari degli interventi
- Riepilogo finale.

Per quanto concerne i dati relativi al decennio 2011-2020 (grafico numero 1) va evidenziato che il decremento di casi trattati lo scorso anno rispetto a quelli trattati negli anni precedenti è stato, del tutto verosimilmente, determinato dall'emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-19, che, come è noto, ha rallentato non solo la vita produttiva ma anche quella sociale del nostro Paese.

Le difficoltà conseguenti alla necessità (verificatasi a partire dal mese di marzo) di svolgere l'attività lavorativa in massima parte in regime di smart working non hanno però inciso sul buon funzionamento dell'Ufficio e sulla laboriosità dei Funzionari e della Segreteria, tanto è vero che l'89% delle pratiche (così come

indicate nel grafico numero 2) è stato definito entro il 31.12.2020, mentre il restante 11% è ancora in trattazione.

Per quanto concerne la distribuzione per materia degli interventi effettuati (grafico n. 3), si segnala che, come negli anni precedenti, essi hanno riguardato principalmente l'area dei Servizi alla Persona, comprendente i settori relativi a sanità, assistenza e disabilità, le "opposizioni alle dimissioni" da strutture sociosanitarie e ospedaliere (in particolare per quanto riguarda anziani malati cronici non autosufficienti e persone con disabilità grave), l'assistenza domiciliare, le prestazioni di servizi di medicina specialistica e di laboratorio. In primo piano, nell'attività dell'Ufficio avviata motu proprio in materia sanitaria, va segnalata, anche per il 2020, l'attenzione posta al tema del rispetto della dignità della persona nei luoghi di cura (cui si dà adeguato spazio nella Relazione).

Significativo rilievo hanno avuto anche le segnalazioni riguardanti l'area della partecipazione al procedimento amministrativo e, particolarmente, del diritto di accesso, documentale e civico generalizzato, (così come disciplinati dalla legge n. 241/1990 e dal D. lgs. n. 33/2013), che costituiscono uno dei principali (per importanza) settori di intervento dell'Ufficio.

Sono stati inoltre affrontati alcuni casi riguardanti territorio e ambiente e, in data 16 settembre 2020 è stato riconfermato il protocollo di intesa con l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale, sicché numerose sono state le richieste di intervento pervenute da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Quanto invece alle segnalazioni riguardanti Enti locali, molte delle quali concernenti la fiscalità o il trasporto pubblico, si è reso necessario applicare con rigore l'articolo 2 della Legge istitutiva della Difesa civica che ne limita la competenza alle sole questioni che interessino uffici dell'Amministrazione regionale o di Enti pubblici regionali: si è pertanto fornito, dove possibile, un orientamento ai richiedenti, senza però effettuare attività istruttoria o raccomandazioni o rilievi nei confronti degli enti locali oggetto di

segnalazioni.

Una scelta imposta, in primo luogo, dalla preminente importanza assunta dalla tutela amministrativa dei cittadini nella materia sanitaria (vuoi per numerosità che per complessità delle pratiche) e dall'attività svolta motu proprio dall'Ufficio a tutela della dignità delle persone ricoverate nei luoghi di cura, entrambe conseguenti all'affidamento al Difensore civico della funzione di Garante per il diritto alla salute.

In secondo luogo dal mancato turn over del personale che ha lasciato l'Ufficio per raggiunti limiti di età o per altre ragioni⁷: carenza questa che, pur se supplita dall'impegno e dalla laboriosità dei tre Funzionari presenti in organico, impedisce di svolgere le attività di natura sussidiaria.

Va, per ultimo ma non da ultimo, rammentato l'importante impegno dell'Ufficio nel contrasto alle discriminazioni che ha suggerito un'attivazione motu proprio nei confronti degli Organi politici regionali, cui è stata rammentata la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Nel grafico n. 4 sono stati rappresentati gli enti destinatari degli interventi dell'Ufficio; più del 50% degli interventi hanno riguardato l'operato di strutture sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere. Seguono i casi che riguardano gli Enti locali territoriali, in particolare per il riesame dei dinieghi di accesso, ovvero per questioni per le quali è stata dichiarata l'incompetenza dell'Ufficio.

La restante parte delle richieste di intervento dell'Ufficio hanno riguardato la Regione e i suoi enti strumentali (quali ad esempio le Agenzie territoriali della Casa), e infine, ai sensi dell'art. 16 della Legge 127/1997, le Amministrazioni periferiche dello Stato (fra le quali gli enti previdenziali), con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia.

Nella categoria degli altri enti pubblici (fra i quali, ad esempio, ordini professionali ed Autorità giudiziaria), sono stati ricompresi quegli enti nei cui confronti l'Ufficio non è competente.

⁷ i Funzionari in forza all'Ufficio nel 2020 sono meno del 50% di quelli presenti nel 2015

Nel grafico n. 5, infine, si propone un riepilogo finale delle istanze pervenute all'Ufficio, in base all'esito dell'istruttoria svolta.

In più del 60% dei casi, individuati come interventi di competenza, sono stati effettuati raccomandazioni o rilievi nei confronti dell'ente interessato. Nel 9% circa dei casi l'invito all'amministrazione competente affinché riesaminasse la propria posizione ha portato ad un soddisfacimento delle richieste formulate dell'esponente.

Nel 7% circa di casi, nonostante le richieste dell'Ufficio successive all'istanza di intervento, il richiedente non ha presentato la documentazione necessaria per effettuare l'istruttoria (2%), ovvero la doglianza si è rivelata manifestamente infondata (4%) o è stata presentata senza il preventivo esperimento delle ordinarie vie di rapporto con l'amministrazione competente (1%), come prescritto dalla L.R. 50/81.

Sempre nel grafico n. 5 sono state evidenziate le istanze per le quali l'Ufficio, a seguito di istruttoria, ha dichiarato la propria incompetenza (25%). Nei casi in cui gli interventi hanno riguardato istanze di non competenza della difesa civica, vi è stato comunque un orientamento dell'esponente in ordine ai mezzi di tutela dei propri diritti.

SEZIONE SECONDA

APPUNTI SUL 2020, ANNO DELLA PANDEMIA

2.1 Premessa

Edgar Morin, nel contesto di un breve saggio⁸ dedicato all'analisi di come la pandemia abbia trasformato la nostra vita, facendoci entrare, improvvisamente, nell'era dell'incertezza, formula alcune riflessioni, condivise da chi scrive, sulla intrinseca fragilità delle nostre consuetudini di vita e dei nostri stereotipi culturali.

La prima riflessione riguarda *"l'incertezza delle nostre vite"*: uno status del tutto normale per noi umani, che dunque dovremmo conoscerlo assai bene, ma che, il più delle volte, ci nascondiamo accuratamente perché la nostra mente non può accogliere questo pensiero senza che ne derivi una buona dose di angoscia. Eppure – ci segnala Morin – oggi siamo necessitati ad affrontare incertezze sull'origine del virus, sulla sua propagazione disomogenea, sulle sue possibili mutazioni, sulle sue conseguenze politiche, economiche, sociali, nazionali, planetarie. Il che ci costringe ad affrontare quell'incertezza che, anche se abitualmente rimossa, accompagna la grande avventura dell'umanità e la vita di ciascuno di noi.

Altra questione, che della prima è il logico sviluppo, riguarda il nostro rapporto con la morte: *"75 anni di pace e di crescente durata della vita avevano occultato una morte che riappariva soltanto per un certo periodo nelle famiglie in lutto. All'improvviso, il Corona virus ha fatto irrompere la morte personale, finora rimandata al futuro, nell'immediato della vita quotidiana"*. La scienza medica si è trovata impreparata di fronte al misterioso virus portatore di morte e il confinamento ha lasciato soli gli agonizzanti senza che una mano amorevole prendesse la loro, impedendo, nel picco dell'emergenza persino le cerimonie funebri.

Vi è poi il tema di come il virus abbia modificato *"la nostra civiltà"*, le nostre abitudini di vita. Osserva Edgar Morin che una cultura ormai dominante ci porta

⁸C.f.r. Edgar Morin, *Cambiamo strada*, Milano 2020

a una vita estrovertita, che si volge all'esterno delle nostre case: i trasporti, il lavoro, gli aperitivi, i viaggi e così via. *"Il confinamento ci ha brutalmente reclusi all'interno dei nostri appartamenti e, a volte, ci ha spinti all'interno di noi stessi. . . Per tutti quelli che non sono ridotti in povertà le costrizioni del confinamento, riducendo gli acquisti all'indispensabile, hanno mostrato come molto del superfluo fosse sembrato prima necessario"*. Il che può indurci – come osserva il noto pensatore - a riflettere su quale sia il senso di canoni di vita che, incitandoci a produrre ed a consumare senza sosta, ci allontanano dalle nostre aspirazioni e dai nostri desideri più profondi.

C'è stato, durante la pandemia, un continuo dibattito tra le opzioni antagoniste di prudenza e di emergenza: l'emergenza porta a sottovalutare gli effetti collaterali di una cura che ha dato buoni risultati immediati; la prudenza, in attesa di rimedi sicuri verificati attraverso lunghi protocolli, lascia che il numero delle vittime aumenti. In realtà c'è un rischio in entrambe le alternative si può tuttavia superare parzialmente l'alternativa portando avanti sia le pratiche dell'emergenza sia i protocolli di prudenza. Allo stesso modo, sono state proposte nella lotta al Corona virus due strategie contraddittorie: quella del confinamento, che evita il devastante diffondersi dell'epidemia ma ne allunga i tempi, e quella dell'immunità di gregge, che aggrava per un periodo l'ampiezza dei danni del virus, ma accorcia l'epidemia. Permane comunque una contraddizione tra il prolungamento del confinamento, auspicabile per precauzione sanitaria e la sua rapida fine, auspicabile per favorire la ripresa economica. C'è infine un antagonismo tra le accresciute misure del controllo individuale informatizzato di tracciamento e la salvaguardia delle libertà individuali. In ogni caso, è necessario sia tentare di superare la contraddizione sia operare una scelta che comporta un azzardo.

2.2 Il tema della legittimità delle misure straordinarie assunte dal Governo con Decreti legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il nostro “sistema” ordinamentale, sottoposto alle straordinarie tensioni provocate dall'emergenza pandemica, è stato in grado di rispettare i principi, di preservare la regolarità formale delle proprie fonti normative, di mantenere fede all'esigenza di trattare in modo eguale situazioni diseguali o si è fatto portatore di uno scomposto e confuso bisogno di fornire risposte, anche se in violazione della legalità repubblicana⁹?

Sul tema si sono interrogati molti eccellenti giuristi le cui riflessioni hanno spaziato dall'indagine sulla sussistenza in concreto delle ragioni che in astratto avrebbero legittimato lo stato di emergenza, sulle valutazioni riguardanti la rispondenza alla Costituzione dei provvedimenti normativi assunti sulla scorta delle asserite esigenze di urgenza, fino a giungere, per alcuni, alla prospettazione di un abuso della decretazione di urgenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.¹⁰

Qui di seguito ritengo utile sintetizzare le opinioni, pienamente condivise da chi scrive, di alcuni autorevoli commentatori che illustrano le ragioni per le quali ritengono non condivisibili i dubbi di legittimità formulati con riferimento alla decretazione d'urgenza che ha disciplinato il contrasto alla pandemia.

Osserva Marco Bignami nel numero 2/20 di *Questione Giustizia* interamente dedicato all'emergenza Covid 19¹¹ come la decretazione d'urgenza disciplinata dall'articolo 77 della Costituzione, sia stata, per una volta, impiegata del tutto a proposito, consentendo di coprire, con la riserva di legge, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri volta a volta resi necessari per adattare la “risposta sanitaria alle esigenze epidemiologiche pressoché quotidiane . . . (perché) proprio la natura rapsodica della crisi, capace di palesarsi con tratti frastagliati

⁹ C.f.r. Il quesito è proposto, nell'editoriale di *Questione Giustizia*, numero 2/20 (numero interamente dedicato all'emergenza Covid 19) dal direttore della rivista, Nello Rossi

¹⁰ Tra le critiche più nette occorre rammentare quelle formulate dal Professor Sabino Cassese in un'intervista al *Quotidiano Il Dubbio* in data 14 aprile 2020

¹¹ C.f.r. Marco Bignami, *Le fonti del diritto tra legalità e legittimità nell'emergenza sanitaria*,

su scala geografica e temporale, ha precluso la via di un'unica disciplina legislativa statale autosufficiente".

La riflessione di Bignami prosegue procedendo ad un'analisi dettagliata dell'attività legislativa del Governo, in cui individua una logica comune: non potendosi prevedere se, dove, e come il virus avrebbe colpito, è apparso opportuno procedere con provvedimenti normativi specifici e temporalmente orientati che mano a mano, valutata ogni evenienza, hanno poi definito le opportune risposte del nostro sistema sanitario. Da ciò la necessità di affidare ai Decreti del Presidente del Consiglio il compito di dare esecuzione alle misure disposte con decreto legge. Una dinamica, questa delle fonti statali scandite dall'alternanza di decreti legge e numerosi dpcm, che appare all'Autore insuscettibile di censure di costituzionalità, giacché è stata proprio la decretazione di urgenza (e non i dpcm) *"ad assolvere alle condizioni poste dalla riserva relativa di legge in tema di libertà di circolazione affinché, con i secondi, fossero concretizzate, con discrezionalità tecnica, le misure da prescrivere"*.

Di ispirazione non dissimile, pur se connotate da una ancora più netta difesa della logica del sistema di provvedimenti normativi adottati dal Governo, paiono anche le riflessioni di Massimo Luciani¹² che rammenta, per un verso, come l'adozione di provvedimenti eccezionali in situazioni di emergenza sia prevista, in linea generale, dalla Legge 833 del 1978 e dal Codice della protezione civile, consentendo al Governo una legittimazione duplice e, per altro verso, come sia innegabile, quanto ai Decreti legge adottati dal Governo, la sussistenza dei due presupposti della necessità e dell'urgenza. Ed infine che la moltiplicazione dei decreti legge non ha comportato violazioni dell'altro principio fissato dall'articolo 77 Costituzione, quello della straordinarietà, perché *"una violazione di principio potrebbe registrarsi solo se la produzione normativa d'urgenza proseguisse al medesimo ritmo anche nell'ipotesi (ora divenuta concreta) di una proroga dello stato d'emergenza, perché, a questo punto, la sopravvenuta 'ordinarietà' della*

¹² C.f.r., *Avviso ai naviganti del mar pandemico*, in *Questione Giustizia* numero 2/2020,

condizione emergenziale imporrebbe il recupero da parte del Parlamento della sua funzione nomopoietica".

La valutazione conclusiva formulata dal Professor Luciani con riferimento alla reazione dell'Ordinamento giuridico allo tsunami pandemico è dunque pienamente assolutoria perché: *"la produzione normativa ha seguito canali già legislativamente previsti; l'intervento parlamentare non è venuto meno; le garanzie giurisdizionali sono sempre state assicurate."*

Nel medesimo solco si pongono, infine, gli approfondimenti di Enrico Grosso, pubblicati nel numero 16/20 della Rivista Federalismi¹³. Osserva l'Autore, dopo aver premesso che la pandemia è calata come un maglio sulle nostre esistenze realizzando un *"fatto costituzionalmente rilevante"* di straordinario impatto su ogni aspetto della vita collettiva e individuale del Paese, come la nostra democrazia costituzionale abbia reagito all'emergenza con commendevole capacità adattativa. Nel contestare l'eccesso di ricerca di raffinatezza giuridica che pare potersi riscontrare in alcune delle critiche avanzate nei confronti della decretazione d'urgenza il Professor Grosso nota infatti che le situazioni di emergenza sono puntualmente prese in considerazione dalla Carta Costituzionale e che le misure limitative dell'ordinario svolgimento della democrazia costituzionale sono da essa ammesse purché sorrette dai requisiti della proporzionalità e, soprattutto, della temporaneità. Ed è proprio rispetto al secondo requisito che il ragionamento dell'Autore si fa più stringente, sottolineando, con concretezza logica e scientifica, come la temporaneità in grado di legittimare provvedimenti normativi eccezionali sia solo quella strettamente giustificata da precisi dati concreti, pubblici e misurabili, riguardanti il livello di diffusione del virus, il suo grado di curabilità, la capacità ricettiva degli ospedali, ed infine l'utilità misurata ex post delle misure assunte. La legittimazione dei provvedimenti eccezionali andrà dunque vagliata- così osservava Enrico Grosso - misurandola in rapporto alla capacità del Governo di rendere *"disponibili al Parlamento e pubblicamente consultabili da chiunque..."*

¹³ L'articolo del Direttore della rivista "Il Piemonte delle autonomie", edita dal nostro Consiglio regionale, è intitolato: Legalità ed effettività negli spazi e nei tempi del diritto costituzionale dell'emergenza. E' proprio vero che *"nulla potrà più essere come prima?"*

tutti i dati di base monitorati quotidianamente . . . per classificare tempestivamente il livello di rischio attraverso l'esame dei 21 indicatori con valori di soglia e di allerta".

2.3 Il difetto di coordinamento delle normative statali, regionali e locali

Il contrasto tra provvedimenti normativi statali e quelli di alcune Regioni è tema che si è purtroppo imposto reiteratamente all'attenzione della cronaca nel nostro Paese negli ultimi mesi, provocando commenti anche assai aspri¹⁴ di molti opinionisti.

Al netto delle possibili semplificazioni e forzature che purtroppo non infrequentemente connotano il linguaggio dei media, pare a chi scrive che non si possa fare a meno di interrogarsi sulla fondatezza di questa tipologia di critiche, per comprendere se davvero possa ritenersi fondato il rischio di *"un'entropia politica istituzionale, amministrativa e sanitaria"*¹⁵.

Per rispondere al quesito pare utile tornare alle articolate riflessioni proposte da Marco Bignami nel lavoro che si è già prima citato, nelle quali si affronta anche il tema del sistema delle fonti nel nostro Ordinamento, rammentando nell'incipit come il nostro Stato costituzionale sia tenuto a distribuire la sovranità in diversi centri di imputazione, inevitabilmente generando occasioni di conflitto tra i vari livelli della produzione normativa. *"L'emergenza da coronavirus rende plastico ciò che era avvertito per schizzi di matita: il sistema delle fonti, sollecitato dall'impellente bisogno di funzionare a pieno regime per rispondere al pericolo, subisce l'attrazione dei rapporti di forza tra i decisori politici che sono molti (Stato Regioni, enti locali)".*

Ciò ha comportato che nella gestione dell'emergenza si sia affiancata alla produzione normativa dello Stato una *"pletora di ordinanze regionali e comunali"*

¹⁴ Segnalo, tra tutti, l'Editoriale di Massimo Giannini, in La Stampa del 15 novembre 2020, intitolato *"La pandemia e il declino dei cacicchi"* in cui si censura una situazione di *"guerriglia tra poteri e di sleale collaborazione tra le Istituzioni . . . ed un'entropia politico sanitaria"*.

¹⁵ Ivi

che nella prima fase della pandemia si sono poste, per lo più, l'obiettivo di accentuare ulteriormente gli effetti restrittivi dei dpcm mentre, a partire dall'estate, si sono mosse nella direzione opposta.

Interventi normativi questi la cui legittimità l'Autore mette in discussione, alla luce di un'accurata radiografia delle fonti costituzionali: rammentando che essi sarebbero stati consentiti con riferimento alle sole emergenze localizzate nei propri territori e, comunque, solo qualora la materia non avesse già trovato regolamentazione in un atto normativo statale.

Così non è accaduto e il decreto legge 19 del 2020 ha fatto salva, con una sanatoria ex post, l'alluvionale produzione normativa locale che, in non pochi casi, era apparsa censurabile sotto il profilo della gerarchia delle fonti.

Conclude l'Autore su tali profili, osservando che: *"Le ipoteche che la fonte statale ha subito ad opera delle Regioni sono state molteplici . . . Non si è trattato di solo dell'esercizio delle consuete pressioni degli interessi organizzati sul legislatore. Vi è stata anche l'ambizione politica di affermare la prevalenza, o se si vuole la concorrenza, della fonte regionale rispetto a quella statale con una disinvolta riscrittura della legalità, forte del radicamento sul territorio delle autonomie"*.

Analogamente preoccupate anche le riflessioni di Massimo Luciani¹⁶ dedicate al medesimo problema, quello della *"continua sovrapposizione delle competenze dei diversi enti territoriali che ha determinato disfunzioni e contenziosi che potevano essere evitati . . . Se vi è un profilo in ordine al quale l'ordinamento deve attrezzarsi meglio, probabilmente, è proprio quello del coordinamento tra enti territoriali"*.

Si tratta di preoccupazione condivisa anche da chi scrive che, approfittando della molteplicità dei destinatari della presente Relazione, chiamati alla decisione politica, ritiene di dover suggerire l'opportunità di nuovamente interrogarsi, proprio muovendo dai dati di esperienza riscontrati nella pandemia, su quali

¹⁶ C.f.r. Massimo Luciani, prima citato

possano essere le modifiche costituzionali del titolo V in grado di fermare gli scricchiolii, sempre più evidenti, della attuale configurazione di sistema disegnata nell'articolo 117 della nostra Carta fondamentale.

2.4 Effetti della pandemia e conseguenze indesiderate delle politiche di contenimento del contagio

Nel Parere del Comitato Nazionale di Bioetica pubblicato il 28 maggio 2020 - dedicato all'assai complessa questione dell'intreccio tra i temi della tutela della salute pubblica, della possibile antinomia tra salvaguardia della libertà individuale e della solidarietà sociale alla luce della severa esperienza che abbiamo vissuto con lo scatenarsi della pandemia- si affronta, con straordinaria acutezza, anche la questione dei riflessi sociali, oltre che economici, delle azioni intraprese per contenere il contagio.

Se per un verso appare indiscutibile, infatti, che con le misure di chiusura adottate fino ad oggi, più severe quelle del primo periodo, più articolate e proporzionate quelle odierne, siamo riusciti a limitare la rapidità della diffusione del contagio, occorre, per altro verso tenere ben presenti alcuni, tutt'altro che irrilevanti, effetti negativi che a quelle misure sono conseguiti, provocando il verificarsi di qualche rischio per la tenuta della coesione sociale e per la salute delle persone più fragili.

Il primo dei rischi descritti nell'elaborato del Comitato Nazionale di Bioetica è quello che si possano creare od accresce le disuguaglianze già esistenti: a cominciare dalla constatazione di come il confinamento a casa impatti diversamente sui cittadini a seconda delle loro condizioni abitative. Chi vive in alloggi piccoli o fatiscenti, in situazione di sovraffollamento ha sofferto e soffre la chiusura certamente di più rispetto a chi dispone di condizioni abitative più favorevoli. Così pure il diritto all'istruzione, oggi realizzato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle chiusure delle scuole sarà inevitabilmente compromesso per quegli alunni che a casa non dispongono di quegli strumenti o di una connessione adeguata.

Anche la salute psichica può subire danni dagli effetti traumatici di una lunga quarantena ed anche in questo caso le diseguaglianze possono essere decisive. La salute psichica è infatti certamente più a rischio per i soggetti che abbiano precedenti problematiche rispetto agli altri.

Le misure di contenimento -osserva il Comitato Nazionale di Bioetica- hanno infine provocato nuove povertà e stati di profonda solitudine: si pensi agli anziani, ai disabili, ai malati, alle tante persone che hanno vissuto le ultime fasi della vita separate dagli affetti più cari.

Si tratta di osservazioni e riflessioni pienamente riscontrate dall'esperienza dell'Ufficio del Difensore civico nei mesi più duri della pandemia.

E' il caso, anzitutto degli anziani e delle anziane, che, osserva il CNB *"hanno pagato e stanno ancora pagando il prezzo più alto in vite umane . . . soprattutto se ricoverati in istituzioni sociosanitarie. . . hanno cioè pagato prima e più di altri il prezzo dell'impreparazione generale del sistema sanitario nell'individuare le filiere del contagio, nell'informare correttamente gli addetti all'assistenza sulle misure di prevenzione e, infine, nel fornire questi ultimi gli strumenti di protezione individuale per impedire il contagio"*. Un'incapacità delle RSA nella protezione sanitaria dei ricoverati che si è coniugata con precedenti inefficienze e storture ed in particolare con *"l'attitudine autoritaria nel gestire la vita delle persone fragili"* che il Comitato aveva già censurato nel parere intitolato *"La contenzione: problemi bioetici"*¹⁷ e che lo spinge a formulare un auspicio: *"Che questa dolorosa vicenda sia occasione per ripensare e ridisegnare il sistema di presa in carico degli anziani più fragili, con una scelta verso la domiciliarità, come luogo della cura e della protezione; nell'immediato, si assicuri l'adozione di misure di prevenzione adeguate in tutto il territorio nazionale, prevedendo linee guida di prevenzione specifiche per le residenze socio sanitarie per anziani."*

Dell'argomento si occupa anche lo psicologo Paolo Crepet in un saggio pubblicato nel settembre scorso¹⁸ in cui osserva -con disincantata severità- che l'ecatombe

¹⁷ Il parere era stato pubblicato il 23 ottobre 2015

¹⁸ C.f.r Paolo Crepet, *Vulnerabili*, Milano 2020, pagina 135 e ss,